



# COMUNE DI CAMPOREALE

## PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO III SETTORE

### **Regolamento Comunale per la Ripartizione del Fondo Costitutivo per la Redazione di Progetti ed Atti di Pianificazione.**

*ai sensi dell'Art.18 del Testo della Legge 11/02/1994 n°109, coordinato con le norme delle LL.RR. 7/2002 e 7/2003*

Approvato con delibera C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

<b>Articolo</b>	<b>OGGETTO</b>
1	Oggetto del regolamento.
2	Ambito oggettivo di applicazione.
3	Ambito soggettivo di applicazione.
4	Conferimento degli incarichi.
5	Contenuto della progettazione.
6	Quantificazione del fondo.
7	Ripartizione del fondo.
8	Termini e penalità.
9	Liquidazione del fondo.
10	Abilitazione all'esercizio della professione.
11	Polizza assicurativa.
12	Responsabilità.
13	Proprietà dei progetti.
14	Disciplina di casi particolari.
15	Ripartizione fondo per progettazione eseguita da professionista esterno
16	Funzioni amministrative e tecniche relative alle attività di supporto al R.U.P.
17	Attribuzione attività di supporto
18	Sostituzione di personale
19	Orario di lavoro e spese accessorie.
20	Tutela dei dati personali.
21	Norme abrogate.
22	Pubblicità del regolamento.
23	Casi non previsti dal presente regolamento.
24	Rinvio dinamico.
25	Entrata in vigore.

## Art.1

### Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo del 2 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art.18 della legge 11 febbraio 1994, n°109 e successive modificazioni così come recepita dalle LL.RR. 2 agosto 2002, n°7 e 19/05/2003 n°7.

## Art.2

### Ambito oggettivo di applicazione.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quanto comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

- piano regolatore generale;
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- piani di recupero di iniziativa pubblica;
- programma pluriennale di attuazione relative varianti.

## Art.3

### Ambito soggettivo di applicazione.

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n°109, così come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n° 7 ed agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaudatore.

2. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna, al responsabile del procedimento spetta la quota di incentivo nella stessa misura in cui spetta in caso di progettazione interna.

3. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. n°494/96 e successive modifiche.

4. L'indicazione della legge "incaricato della direzione dei lavori", è comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza.

5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
6. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.
7. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
8. Per incaricato del collaudo, ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 109/94 così come recepita dalla L.R.2 agosto n°7, s'intende non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incarico del collaudo statico.

#### Art.4

##### Conferimento degli incarichi.

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'ente.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente viene affidato l'incarico, individuando altresì:
  - a. il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza;
  - b. il responsabile unico del procedimento, anche nel caso che trattasi del Coordinatore del Settore o se per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, è soggetto diverso dal progettista;
  - c. i collaboratori tecnici e amministrativi;
  - d. il direttore dei lavori;
  - e. il collaudatore.

#### Art.5

##### Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art.16 della legge 11 febbraio 1994, n°109 e successive modifiche, nonché nel capo II del titolo III del D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.
3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

#### Art.6

##### Quantificazione del fondo.

1. Il fondo incentivante è costituito fino al 2 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.
2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.
3. Il fondo incentivante, in relazione all'importo del progetto, è determinato come dal seguente prospetto:

N.D.	IMPORTO DEL PROGETTO		Percentuale del fondo incentivante	Annotazioni
	Da euro	A euro		
1	=	€ 775.000,00	2%	
2	€ 775.001,00	€ 5.000.000,00	1,90%	
3	€ 5.000.001,00	€ 25.000.000,00	1,80%	
4	Superiore a	€ 25.000.000,00	1,00%	

4. Per i progetti e cui importi sono indicati ai numeri d'ordine 3 e 4 del precedente comma è possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo del 0,05% se si ravvisa una delle cause di complessità di seguito indicate:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi sono state difficoltà operative e logiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

#### Art.7

##### Ripartizione del fondo.

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento.....25%
- b) progettista e redattore del piano di sicurezza.....20%
- c) responsabile sicurezza in fase esecutiva.....15%
- d) collaboratori tecnici.....5%
- e) collaboratori amministrativi.....5%
- f) direttore dei lavori.....20%

- g) collaudatore.....5%
- h) coordinatore .....5%

2. La liquidazione della percentuale della quota del fondo fra le figure di cui all'art.7 è disposta dal responsabile dell'area tecnica.

3. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

4. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

- a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;
- b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- c) per collaboratori amministrativi: altri componenti l'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati;
- d) per coordinatore il capo area.

#### Art.8

##### Termini e penalità.

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo il fondo del 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) per ogni giorno di ritardo.

#### Art.9

##### Liquidazione del fondo.

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza all'approvazione del progetto applicando le percentuali di cui al successivo comma 2

2. Se la progettazione non viene interamente sviluppata all'interno dell'ente nonché nei casi i cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

- a) per il progetto preliminare
- b) per il progetto definitivo
- c) per il progetto esecutivo
- d) per il piano di sicurezza
- e) per la direzione lavori
- f) per il collaudo

3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
- b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;

- c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'amministrazione;
- d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

#### Art.10

##### Abilitazione all'esercizio della professione.

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'ufficio tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

#### Art.11

##### Polizza assicurativa.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n°109, e successive modifiche, così come recepita dalla L.R.2 agosto 2002, n°7 e dell'art. 106 del regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, n°554, il comune assume l'onere del rimborso, per intero, al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge n°109/1994.

#### Art.12

##### Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

#### Art.13

##### Proprietà dei progetti.

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### Art.14

##### Disciplina di casi particolari.

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.
2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo è calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

#### Art.15

Ripartizione fondo per progettazione eseguita da professionista esterno

1. Nel caso che l'attività di progettazione sia conferita a soggetti esterni e l'attività di supporto venga espletata da dipendente interno il fondo sarà ripartito nel modo seguente:

- a) Responsabile unico di procedimento.....40%
- b) Attività di supporto funzione amministrativa.....25%
- c) Attività di supporto funzione tecnica .....25%
- d) Collaboratori amministrativi .....10%

#### Art. 16

Funzioni **amministrative** e tecniche relative alle attività di supporto del R.U.P.

L'espletamento delle funzioni amministrative di seguito elencate quali attività di supporto al R.U.P. dà luogo alla corresponsione degli incentivi secondo le percentuali indicate all'art. 15.

- Promozione di gara informale e pubblicità nella trattativa privata
- Promozione nomina commissione giudicatrice di gara
- Promozione e coordinamento conferenze di servizi e adempimenti relativi
- Redazione bandi e procedure di gara nonché disciplinari per incarichi tecnici
- Proposta di sistema di affidamento appalti lavori
- Verifica e trasmissione comunicazione all'Osservatorio: fase di gara e di esecuzione
- Trasmissione al collaudatore dei documenti

L'espletamento delle funzioni **tecniche** di seguito elencate quali attività di supporto al R.U.P. dà luogo alla corresponsione degli incentivi secondo le percentuali indicate all'art. 15

- Verifica del progetto preliminare;
- Validazione del progetto esecutivo,
- Accertamento delle cause che rendono possibili le varianti;
- Accertamento della non imputabilità di dette cause all'Amministrazione;
- Motivazione in ordine alla necessità di eseguire le varianti;
- Verifica delle caratteristiche dell'evento che dà luogo alle varianti in relazione alla specificità del bene;
- Approvazione delle varianti;
- Approvazione dei nuovi prezzi che non comportano maggiore spesa;
- Autorizzazione esecuzione lavori in economia;
- Redazione verbale che attesta necessità di lavori d'urgenza;
- Disposizioni di lavori di somma urgenza;
- Presentazione perizia suppletiva per l'esecuzione di ulteriori lavori in economia;
- Ricezione e determinazioni in ordine alle proposte di variante migliorativa in diminuzione;
- Decisioni riguardo agli ordini di demolizione del D.L. per difetti di esecuzione;
- Decisioni in ordine al venir meno delle condizioni di sospensione per pubblico interesse;

Le disposizioni di cui all'art. 15 si applicano anche alle procedure di realizzazione di lavori in corso di esecuzione limitatamente alla quota di attività svolta successivamente alla data del 1 gennaio 2006; Col provvedimento di nomina il responsabile di settore determina la quota da ripartire nella misura massima del 50%

#### Art. 17

##### Attribuzione attività di supporto

Le attività di supporto sia tecniche che amministrative sono attribuite a personale interno con determinazione del responsabile di settore

#### Art. 18

##### Sostituzione di personale

In caso di sostituzione nell'incarico di Responsabile unico di Procedimento, l'aliquota del 25% dell'incentivo spettante al R.U.P., sarà ripartita come nel seguente prospetto in base all'attività di ciascuno svolta:

		%
PROGETTAZIONE	Preliminare	10
	Definitiva	25
	Esecutiva	20
DIREZIONE LAVORI, SUPERVISIONE ALLA SICUREZZA, COLLAUDO		45

(N.B.: l'incentivo spettante relativo alla D.LL. sarà calcolato in proporzione alla percentuale dei lavori svolti, durante l'attività del R.U.P.)

In caso di sostituzione nell'incarico di Tecnico di supporto al R.U.P., l'aliquota dell'incentivo sarà ripartita come nel seguente prospetto in base all'attività da ciascuno svolta:

ALIQUOTE PARZIALI PER ATTIVITA' OMOGENEE	Riferimenti (D.P.R. 554/99)	%
Pre progetto e fattibilità intervento	Art. 8 comma a,b,c	30
Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione: Preliminare Definitiva Esecutiva	Art. 8 Commi e,f,o,p	15
Supervisione alla direzione dei lavori	Art.8 commi l,r,t,v,y,z	10
Supervisione alla sicurezza	Art.8 Commi n,u	5
Funzioni amministrative	Art.8 Commi d,g,h,l,m,q,s,w	10
Validazione progetto	Art. 46 - 47	30

#### Art.19

##### Orario di lavoro e spese accessorie.

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### Art.20

##### Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n°675, e successive modifiche.

#### Art.21

##### Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### Art.22

##### Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge regionale 30 aprile 1991, n°10, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### Art.23

##### Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali;
  - e) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

#### Art.24

##### Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. le norme del presente regolamento si applicano anche a quei progetti redatti ai sensi della 109/94 così come recepita delle L. R. 7/2002 e 7/2003 e non liquidati alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
4. Gli importi di cui al prospetto dell'art. 6 si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione alla data di approvazione del regolamento.

#### Art.25

##### Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione.

**Il presente regolamento:**

**è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del .....con atto n°.....;**

**è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi**

**dal ..... al ..... con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;**

**è entrato in vigore il .....**

**Data .....**

**Il segretario comunale**

.....